

Reg. n. XVIS

D. R. n. 201

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Parma pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 103 del 5.5.2000;

VISTA la deliberazione n. 444/15187, assunta nella seduta del 24.11.2008 con cui il Senato Accademico ha approvato il testo del regolamento;

VISTA la deliberazione del n. 463/28259 in data 18.12.2008 con cui il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole sul Regolamento di Ateneo per il riconoscimento dei periodi di studio all'estero;

RITENUTO di emanare il regolamento suddetto in attuazione dello Statuto;

DECRETA

- 1) E' emanato il Regolamento di Ateneo per il riconoscimento dei periodi di studi all'estero nel testo allegato
- 2) Detto Regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo dell'Università.

Parma, 22 gennaio 2009

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Rodolfo Poldi

IL RETTORE
Gino Ferretti

“REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL RICONOSCIMENTO DEI PERIODI DI STUDIO ALL’ESTERO

Finalita’ e ambito di applicazione

L’Ateneo aderisce ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle università dell’Unione Europea, nonché ad altre attività che prevedono la realizzazione di scambi didattici, secondo un principio di reciprocità agevolando la mobilità verso l’esterno e mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e l’assistenza tutoriale prevista dai programmi e dalle politiche europee in materia di istruzione universitaria.

Il presente Regolamento disciplina le attività didattiche svolte all’estero dagli studenti regolarmente iscritti presso l’Università degli Studi di Parma, in uno dei seguenti ambiti:

- programmi di mobilità studentesca previsti da azioni comunitarie, che riguardano l’istruzione universitaria;
- programmi di mobilità all’interno di accordi interuniversitari di cooperazione;
- altre attività di cooperazione internazionale, non rientranti nelle categorie sopraelencate, ma implicanti il riconoscimento di periodi di studio svolti all’estero; ed è volto a garantire un pieno riconoscimento da parte dell’Università degli Studi di Parma delle seguenti attività formative svolte all’estero:
 1. la frequenza di unità didattiche al termine delle quali vi sia lo svolgimento di un esame che preveda l’attribuzione di crediti riconducibili al sistema ECTS;
 2. l’elaborazione della tesi di laurea o di parte di essa conformemente a quanto prescritto da un piano di lavoro concordato con il proprio relatore;
 3. lo svolgimento di tirocini, ove previsti dagli ordinamenti didattici, previa approvazione del Delegato per i tirocini del Corso di Studio di appartenenza.

Soggetti responsabili della mobilita’ studentesca

Al docente Delegato del Rettore alla mobilità studentesca internazionale, indicato di seguito in questo Regolamento come Delegato del Rettore, sono affidati i compiti di coordinamento delle politiche per favorire la dimensione internazionale degli studi, di sovrintendere al corretto svolgimento dei programmi di internazionalizzazione e di tenere i rapporti con le Istituzioni coinvolte negli accordi bilaterali di mobilità studentesca.

Il Delegato del Rettore collabora con l’ausilio dei Referenti di Facoltà, all’uopo nominati dai Consigli di Facoltà, alla stipulazione di accordi di scambio nelle varie aree disciplinari al fine di favorire la massima fruibilità da parte degli studenti, del nostro Ateneo, di periodi di studio presso Università europee.

Ai Referenti di Facoltà sono affidate le funzioni:

- 1) di proporre alla struttura amministrativa la stipula di nuovi accordi di scambio;
- 2) di gestire la procedura della selezione annuale degli studenti in mobilità per la propria Facoltà;
- 3) di garantire agli studenti in mobilità l’orientamento relativo all’offerta didattica presente nelle università partner, al fine di approntare un piano di studi da seguire all’estero; nonché di fornire agli studenti stessi tutte le indicazioni necessarie per l’inserimento nell’istituzione ospitante;
- 4) di provvedere alla sottoscrizione del Learning Agreement (Accordo Didattico) degli studenti della propria Facoltà;

5) di garantire e gestire le procedure di riconoscimento delle attività formative svolte all'estero nella carriera accademica dello studente attraverso la convalida degli esami superati.

Per lo svolgimento delle funzioni loro affidate, i Referenti di Facoltà possono a loro volta avvalersi di docenti incaricati e delegati per i singoli Corsi di Studio.

I Consigli di Facoltà possono altresì istituire una specifica Commissione di docenti, presieduta dal Referente di Facoltà, al fine di garantire una più efficiente gestione della mobilità studentesca nelle fasi della selezione, dell'assegnazione delle borse di studio, nella redazione dei piani di studio, e nella valutazione dei risultati conseguiti presso l'istituzione ospitante.

Procedure per il riconoscimento dei periodi di studio

Il Learning Agreement (Accordo Didattico)

Per il pieno riconoscimento delle attività didattiche sostenute all'estero, lo studente si impegna a concordare con il Referente di Facoltà il *Learning Agreement*, cioè il programma di studi indicante l'elenco degli esami che lo studente intende svolgere all'estero.

Nel predisporre il *Learning Agreement* lo studente deve tenere conto dell'offerta formativa del corso di studi che sta seguendo e di quella disponibile presso l'università ospitante.

La redazione del Learning Agreement deve contenere una dettagliata indicazione degli insegnamenti prescelti presso l'università ospitante e l'indicazione dei crediti ECTS.

Ai fini del presente Regolamento ogni credito ECTS corrisponde di norma ad un credito formativo universitario (CFU).

L'elaborazione di suddetto piano di studio dovrà essere valutata attentamente dallo studente in ragione del fatto che le attività didattiche e formative che intende svolgere all'estero andranno a sostituire alcune delle attività previste dal piano di studi del corso di studio di appartenenza, per un numero di crediti equivalente.

Fatte salve eventuali disposizioni delle Facoltà o dei Corsi di Studio interessati, la scelta delle attività formative, da svolgere presso l'università ospitante e da sostituire a quelle previste nel corso di appartenenza, può essere effettuata con la massima flessibilità, purché sia garantita la piena coerenza degli obiettivi formativi del Corso di Studio di appartenenza.

Il numero dei CFU acquisibili presso l'università ospitante, previsto dal piano di studi dello studente, deve essere congruo alla durata del periodo di studi trascorso all'estero con un numero di crediti equivalente al corrispondente periodo di studio presso l'Università di appartenenza (ovvero 60 crediti per un intero anno accademico salve diverse indicazioni del competente Consiglio di Corso di studio).

Il *Learning Agreement* dovrà essere sottoscritto, salve diverse indicazioni del competente Consiglio di Corso di studio, dal Referente di Facoltà dell'Università degli Studi di Parma o dal suo delegato, sentiti i competenti Docenti. ed essere consegnato dallo studente al Servizio Scambi Didattici Internazionali.

Il *Learning Agreement* è suscettibile di modifica da parte dello studente, qualora se ne presenti la necessità, entro 30 giorni dal suo arrivo presso l'Università ospitante, purché suddette modifiche siano state formalmente approvate dai Referenti / Coordinatori Erasmus di entrambi gli Atenei.

Di tale variazione dovrà essere informato anche il Servizio Scambi Didattici Internazionali.

Durante il periodo di studio trascorso presso l'Università ospitante, lo studente è tenuto a svolgere l'attività didattica e scientifica, la frequenza ai corsi, il superamento degli esami o la preparazione della tesi, le attività di ricerca, di laboratorio e clinica concordata secondo gli accordi presi con la Facoltà di appartenenza e formalizzati con la sottoscrizione del Learning Agreement.

Non sono previsti vincoli di integrazioni per il pieno riconoscimento degli studi compiuti in regime di mobilità. Il mancato rispetto di eventuali propedeuticità deve essere preventivamente autorizzato dalla competente struttura didattica.

Non è consentito interrompere il periodo di studio all'estero per sostenere esami di profitto in sede.

Il Transcript of records e gli adempimenti previsti al termine del periodo di studio

Per ottenere il riconoscimento delle attività didattiche svolte all'estero, prima del suo rientro, lo studente dovrà richiedere il *Transcript of Records*, ovvero un'attestazione scritta rilasciata dall'Università ospitante con l'indicazione delle attività didattiche sostenute, i crediti corrispondenti e l'eventuale valutazione secondo il sistema ECTS.

Sulla base della certificazione risultante dal Transcript of Records, il Referente di Facoltà, o il suo delegato di Corso di Studio, provvederà alla convalida delle attività formative svolte all'estero, in quanto coerenti con quelle previste nel *Learning Agreement*, con l'indicazione dei relativi crediti formativi universitari, del settore scientifico-disciplinare, del tipo di attività formativa e l'indicazione del voto espresso in trentesimi.

Il Consiglio del Corso di Studio prenderà atto di tale convalida tramite un'apposita delibera. La corrispondenza delle votazioni conseguite con il superamento degli esami sostenuti all'estero viene attuata utilizzando la "Tabella di conversione dei voti ECTS" approvata con deliberazione n. 420/13810 dal Senato Accademico in data 16/10/2006.

E' facoltà del Consiglio del Corso di Studio riconoscere, su richiesta formale dello studente, le attività formative svolte all'estero, non originariamente indicate dallo studente sul *Learning Agreement*, se riportate sul *Transcript of Records*. Tali attività saranno riportate nella carriera dello studente con la dizione originaria, come esami convalidati nel raggruppamento delle attività formative a scelta dello studente, che sarà di tipo D o F, con l'attribuzione di crediti formativi universitari, del settore scientifico-disciplinare, del tipo di attività formativa e del voto espresso in trentesimi.

La procedura di riconoscimento del periodo di studio trascorso all'estero deve concludersi entro i termini stabiliti dal Consiglio del Corso di Studi, il quale trasmetterà la delibera relativa al Progetto LLP-Erasmus alla Segreteria Studenti di competenza. Quest'ultima, attraverso l'annotazione di un apposito atto amministrativo, provvederà ad effettuare l'attestazione delle attività formative svolte all'estero nella carriera accademica dello studente".

Supporto alla mobilità internazionale per studenti disabili

Il Servizio Scambi Didattici Internazionali si impegna a fornire un supporto mirato, con la collaborazione del Servizio Sostegno fasce deboli, agli studenti disabili che intendano partecipare alla mobilità internazionale.

Tale supporto verrà offerto sia in collaborazione con le Università partner sia con le Istituzioni Nazionali preposte e comprenderà la verifica delle destinazioni accessibili e delle modalità di viaggio per raggiungerle, la ricerca di un alloggio adeguato e la predisposizione di tutte le formalità amministrative."